COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 86 del 24/07/2025

INDICE

CAPO I - Principi generali 2

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche 2

Art. 2 - Destinatari 2

Art. 3 - Gruppo di lavoro 2

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo 3

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo 3

Art. 6 - Centrali di committenza 3

Art. 7 - Quota del 20 per cento 4

CAPO II - Incentivo per lavori 5

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante 5

Art. 9 - Disciplina delle varianti 5

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 5

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture 6

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante 6

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 6

CAPO IV - Norme comuni 7

Art. 13 - Principi in materia di valutazione 7

Art. 14 - Attività articolate e singole 7

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività 7

Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo 7

Art. 17 - Rinvio 8

Art. 18 - Applicazione

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 a. responsabile unico del procedimento - RUP;
 b. soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 c. collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 f. redazione del progetto esecutivo;
 g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 i. predisposizione dei documenti di gara;
 j. direzione dei lavori;
 k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 m. direzione dell'esecuzione;
 n. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 o. collaudo tecnico-amministrativo;
 p. regolare esecuzione;
 q. verifica di conformità;
 r. collaudo statico (ove necessario).

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro"

destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte e sentito, in ogni caso, il RUP. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 b. i lavori, acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai termini dell'art. 56;
 d. i lavori in amministrazione diretta;
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui all'art. 1.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 c. la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Scaglione	Misura complessiva dell'incentivo (%)
Importi sino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.14 comma 1 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea ai sensi del medesimo articolo comma 3)	2%
Importi oltre la soglia di rilevanza europea di cui all'art.14 comma 1 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea ai sensi del medesimo articolo comma 3)	1,8%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella **tabella A**, allegata, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2. La percentuale indicata nella **tabella A** è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate fra quelle effettivamente effettuate.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Scaglione	Misura complessiva dell'incentivo (%)
Importi sino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.14 comma 1 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea ai sensi del medesimo articolo comma 3)	2%
Importi oltre la soglia di rilevanza europea di cui all'art.14 comma 1 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea ai sensi del medesimo articolo comma 3)	1,8%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella **tabella B** allegata, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate fra quelle effettivamente effettuate.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto che materialmente realizza le attività indicate in tabella secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 c. della competenza e professionalità dimostrate;
 d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura (*sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile*).
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 16.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo relativa alle attività espletate è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile Unico del Progetto.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura predisposte dal responsabile di progetto.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale, dopo il termine di ogni singola fase procedurale ovvero tenendo conto, almeno, delle tre fasi procedurali principali: programmazione, progettazione, esecuzione.
3. Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
4. Ai fini della liquidazione il responsabile di progetto predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività nell'ambito del gruppo di lavoro, contenente almeno:
 a. il tipo di attività assegnata;
 b. la percentuale realizzata;
 c. i tempi previsti e i tempi effettivi;
 d. i costi previsti e i costi effettivi;
 e. l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
 f. motivazioni a giustificazione di eventuali ritardi e/o aumenti di costi.
5. La scheda, di cui al comma 3, è controfirmata dal soggetto interessato.
6. Qualora per motivi imputabili al RUP e/o incaricati di funzioni tecniche, per il lavoro, servizio o fornitura non venga rispettato il cronoprogramma, sull' incentivo potrà essere applicata una penale proporzionata al ritardo conseguito. La suddetta penale non potrà superare il 10% dell'importo dell'incentivo complessivamente liquidabile. Si dà per inteso che il cronoprogramma da considerarsi

è quello contrattuale, suscettibile, quindi, di variazioni legittime legate agli istituti regolati dal Codice (es. sospensioni per forza maggiore/varianti consentite o richieste dall'Amministrazione)

7. Qualora per motivi imputabili al RUP e/o incaricati di funzioni tecniche, il lavoro, servizio o fornitura non venga affidato e/o concluso, non verrà liquidato alcun incentivo.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

Art. 18 - Applicazione

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.

2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023 (a prescindere dalla data di nomina del RUP), a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

3. Per gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso antecedentemente alla data del 1° luglio 2023, continua ad applicarsi il regolamento vigente a tale data.

Bosa lì 24/07/2025

ALLEGATO A - LAVORI

ATTIVITA'	FASI				
	Programmazione	Progettazione	Affidamento	Esecuzione	Totale
Responsabile della Programmazione della spesa	1,00%				1,00%
Responsabile unico del progetto	0,00%	8,00%	6,00%	15,00%	29,00%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto		4,00%	2,00%	4,00%	10,00%
Responsabile di fase	0,00%	5,00%	20,00%	5,00%	30,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1,00%			1,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		2,00%			2,00%
Redazione del progetto esecutivo		3,00%			3,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1,00%			1,00%
Verifica del progetto		8,00%			8,00%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			5,00%		5,00%
Direzione dei lavori				1,00%	1,00%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				1,00%	1,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				1,00%	1,00%
Collaudo tecnico-amministrativo				1,00%	1,00%
Collaudo statico (eventuale)				1,00%	1,00%
Coordinatore dei flussi informativi (All. I.1 Art. 3 comma 1, punto q-ter del Codice)		1,00%	2,00%	2,00%	5,00%
Totale	**1,00%**	**33,00%**	**35,00%**	**31,00%**	**100,00%**

ALLEGATO B - SERVIZI

ATTIVITA'	FASI				
	Programmazione	Progettazione	Affidamento	Esecuzione	Totale
Responsabile della Programmazione della spesa	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
Responsabile unico del progetto	0,00%	6,00%	7,00%	15,00%	28,00%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto	0,00%	3,00%	4,00%	6,00%	13,00%
Responsabile di fase	0,00%	6,00%	16,00%	11,00%	33,00%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		2%			2,00%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			5,00%		5,00%
Direzione dell'esecuzione				10,00%	10,00%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				3,00%	3,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				1,00%	1,00%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				4,00%	4,00%
Totale	**1,00%**	**17,00%**	**32,00%**	**50,00%**	**100,00%**